



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.03.2001
COM(2001) 128 definitivo

2001/0067 (ACC)

VOLUME IV

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di Associazione in merito alla partecipazione della Repubblica Ungherese al programma "Cultura 2000"

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di allargamento avviato alla riunione del dicembre 1997 a Lussemburgo. È stata ribadita la strategia rafforzata di preadesione definita nel 1997, che prevede la partecipazione dei 13 Stati candidati ai programmi comunitari quale importante componente di tale strategia.

Per quanto riguarda i dieci paesi candidati d'Europa centrale ed orientale (PECO), la loro partecipazione ai programmi comunitari è prevista dai rispettivi accordi europei. In virtù di tali accordi, le condizioni e le modalità di partecipazione di questi paesi sono definite dai rispettivi Consigli di Associazione.

Il programma "Cultura 2000" è un nuovo programma adottato il 14 febbraio 2000, ma i PECO hanno tutti partecipato ad uno o più programmi culturali comunitari (Ariane, Caleidoscopio e Raphael) nel corso del 1998 o del 1999. La partecipazione dei PECO a tali programmi ha costituito un importante elemento del processo di preadesione di questi paesi.

L'articolo 7 della decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma "Cultura 2000" prevede la partecipazione dei PECO al programma. Tutti i PECO hanno confermato la propria intenzione di partecipare ai nuovi programmi a decorrere dal 2001, e di versare il proprio contributo finanziario attingendo sia ai rispettivi bilanci nazionali, sia alla loro allocazione annuale Phare. Come previsto dalle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 1997 a Lussemburgo, i contributi finanziari propri di questi paesi sono in permanente aumento.

I principali temi affrontati dalla proposta bozza di decisione del Consiglio di Associazione sono i seguenti:

- i progetti e le iniziative presentati dai partecipanti dei PECO sono soggetti alle stesse condizioni, regole e procedure del programma applicate agli Stati membri, per quanto riguarda in particolare la presentazione, la valutazione e la selezione di candidature e progetti;
- i PECO verseranno ogni anno un contributo al programma, come stabilito dalla decisione del Consiglio di Associazione. Il contributo non sarà rimborsato ai PECO se alla fine dell'anno i risultati saranno inferiori rispetto all'entità del contributo versato;
- come risulta dalle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo, i PECO saranno invitati a partecipare al comitato di gestione del programma "Cultura 2000" in veste di osservatori per i punti che li interessano;
- la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di Associazione

Una tempestiva adozione della decisione del Consiglio di Associazione permetterebbe ai paesi candidati una loro integrazione quanto mai spedita nelle reti comunitarie ed in altre attività nel campo della cultura.

Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di Associazione in merito alla partecipazione della Repubblica Ungherese al programma "Cultura 2000".

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di Associazione in merito alla partecipazione della Repubblica Ungherese al programma "Cultura 2000"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 151, in connessione con l'articolo 300(2),

vista la proposta della Commissione,

Considerando quanto segue:

- (1) Il Protocollo addizionale all'Accordo europeo che stabilisce un'associazione fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica Ungherese, dall'altro, è stato concluso con decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995.
- (2) In virtù dell'articolo 1 del Protocollo addizionale all'Accordo europeo, la Repubblica Ungherese può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità in campo culturale, e in virtù dell'articolo 2 i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica Ungherese a tali attività sono stabiliti dal Consiglio di Associazione.
- (3) La decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che stabilisce il programma "Cultura 2000"¹, e in particolare l'articolo 7, prevede che "Cultura 2000" è aperto alla partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale in conformità delle condizioni stabilite dagli Accordi europei, dei loro protocolli addizionali e delle decisioni dei rispettivi Consigli di Associazione,

¹ GUL 63 del 10.03.2000, pag. 1.

DECIDE :

La posizione che deve essere assunta dalla Comunità in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo europeo fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica Ungherese, dall'altro, in merito alla partecipazione della Repubblica Ungherese al programma "Cultura 2000", è costituita dall'acclusa bozza di decisione del Consiglio di Associazione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Bozza

DECISIONE n. .../2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

fra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica Ungherese, dall'altro

che adotta i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica Ungherese nei programmi comunitari nel contesto del programma “Cultura 2000”

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il Protocollo addizionale all'Accordo europeo fra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica Ungherese, dall'altro, relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

Considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 1 del Protocollo addizionale, la Repubblica Ungherese può partecipare a programmi quadro comunitari, programmi specifici, progetti e altre azioni, in particolare nel campo della cultura.
- (2) In virtù dell'articolo 2, i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica Ungherese in questo settore sono decisi dal Consiglio di Associazione,

DECIDE :

Articolo 1

La Repubblica Ungherese partecipa al programma “Cultura 2000” secondo i termini e le condizioni di cui agli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma “Cultura 2000”, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di Associazione

Fatto a Bruxelles

*Per il Consiglio di Associazione
Il Presidente*

ALLEGATO I

Termini e condizioni di partecipazione della Repubblica Ungherese al programma “Cultura 2000”

- (1) La Repubblica Ungherese partecipa alle attività del programma “Cultura 2000” (qui di seguito denominato “il programma”) in conformità, qualora non diversamente previsto dalla presente decisione, di obiettivi, criteri, procedure e scadenze stabiliti dalla n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che stabilisce il presente programma di azione comunitaria.
- (2) Per partecipare al programma, la Repubblica Ungherese versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le modalità di cui all'allegato II. Se del caso, al fine di tenere conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Repubblica Ungherese, il comitato di associazione è autorizzato ad adattare tale contributo al fine di evitare squilibri di bilancio in sede di attuazione del programma.
- (3) I termini e le condizioni di presentazione, valutazione e selezione delle candidature di istituzioni, organizzazioni e singoli ammissibili d'Ungheria sono gli stessi che si applicano a istituzioni, organizzazioni e singoli ammissibili della Comunità. In sede di nomina di esperti indipendenti in virtù delle relative disposizioni della decisione che stabilisce il programma, la Commissione può prendere in considerazione esperti ungheresi che la assistano nella valutazione dei progetti.
- (4) Al fine di assicurare la dimensione comunitaria del programma, per poter essere ammessi a beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità, i progetti e le attività dovranno prevedere almeno un socio di uno degli Stati membri della Comunità.
- (5) L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività dei Punti di contatto culturale non supera il 50 % dello stanziamento complessivo per le attività.
- (6) Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei Conti delle Comunità europee in relazione con il monitoraggio e la valutazione del programma “Cultura 2000” ai sensi della decisione (articolo 8), la partecipazione della Repubblica Ungherese al programma sarà monitorata in permanenza da un partenariato fra la Commissione delle Comunità europee e La Repubblica Ungherese. La Repubblica Ungherese presenterà alla Commissione i relativi rapporti e parteciperà ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in tale contesto.
- (7) In conformità del regolamento finanziario della Comunità, gli accordi contrattuali stipulati con o da enti ungheresi prevedono lo svolgimento di verifiche e controlli finanziari da parte, o sotto l'egida, della Commissione e della Corte dei Conti. Per quanto riguarda i controlli finanziari, questi ultimi possono avere l'intento di controllare le entrate e le spese di tali enti in relazione con i loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. In uno spirito di cooperazione e reciproco interesse, le competenti autorità ungheresi forniscono ogni fattibile e ragionevole assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'espletamento di tali verifiche e controlli.

- (8) Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che stabilisce il programma “Cultura 2000”, i rappresentanti della Repubblica Ungherese partecipano in veste di osservatori al comitato di gestione per i punti che li riguardano. Il comitato si riunisce senza i rappresentanti della Repubblica Ungherese per quanto riguarda il resto dei punti, come pure in occasione della votazione.
- (9) La lingua utilizzata in ogni tipo di contatto con la Commissione per quanto riguarda la procedura di candidatura, la presentazione dei rapporti o altri accordi amministrativi del programma è una delle lingue ufficiali della Comunità.
- (10) La Comunità e la Repubblica Ungherese possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Progetti e attività in corso al momento della risoluzione degli accordi contrattuali continuano fino alla loro ultimazione alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

ALLEGATO 2
Contributo finanziario della Repubblica Ungherese
a "Cultura 2000"

1. Il contributo finanziario che la Repubblica Ungherese dovrà versare bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma "Cultura 2000" sarà il seguente (in €):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
488 271	488 271	488 271	488 271

2. La Repubblica Ungherese verserà il predetto contributo in parte dal proprio bilancio nazionale e in parte dagli stanziamenti del programma nazionale PHARE per La Repubblica Ungherese. In base ad una procedura separata di programmazione PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Repubblica Ungherese mediante un Memorandum di finanziamento separato. Con la parte proveniente dal bilancio statale ungherese, questi stanziamenti costituiranno il contributo nazionale della Repubblica Ungherese, a partire dal quale essa effettuerà i versamenti corrispondenti alle richieste di finanziamento annuale della Commissione.
3. Gli stanziamenti PHARE saranno richiesti conformemente al seguente calendario:

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
214 146	214 146	214 146	214 146

La parte rimanente del contributo della Repubblica Ungherese proverrà dal bilancio statale ungherese.

4. Il regolamento finanziario che si applica al bilancio generale dell'Unione europea si applica in particolare alla gestione del contributo della Repubblica Ungherese.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti ungheresi a fini di partecipazione in veste di osservatori al lavoro del comitato di cui all'allegato I, punto 8 o ad altre riunioni relative all'attuazione del programma sono rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e in conformità delle procedure attualmente in vigore per gli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione ed all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Repubblica Ungherese una richiesta di finanziamento corrispondente al contributo di quest'ultima al programma in virtù della presente decisione.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario in euro della Commissione.

La Repubblica Ungherese verserà il suo contributo conformemente alla richiesta di finanziamento:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, a condizione che la Commissione trasmetta la richiesta di finanziamento entro il 1° aprile, oppure entro e non oltre un mese dopo l'invio della richiesta di finanziamento se quest'ultima è trasmessa più tardi;
- entro il 1° maggio per la parte finanziata da PHARE, a condizione che i relativi importi siano stati inviati alla Repubblica Ungherese entro tale termine, oppure entro e non oltre un periodo di 30 giorni dopo che i fondi sono stati versati alla Repubblica Ungherese.

Eventuali ritardi di versamento del contributo comportano il pagamento di interessi da parte della Repubblica Ungherese per la parte dovuta a decorrere dal termine stabilito. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea, alla data stabilita, per le sue operazioni in euro, maggiorato dell'1.5 %.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Partecipazione della Repubblica Ungherese al programma "Cultura 2000".

2. LINEA DI BILANCIO

B7-030 Aiuti economici ai paesi associati d'Europa centrale ed orientale
6091 Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi associati d'Europa centrale ed orientale ai programmi comunitari

3. BASE GIURIDICA

Il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, congiuntamente all'articolo 300(2);

Il Protocollo addizionale all'accordo europeo con la Repubblica Ungherese , che ne prevede la partecipazione ai programmi comunitari;

La decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2000 che stabilisce il programma "Cultura 2000", in particolare l'articolo 7.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

Il Protocollo addizionale all'accordo europeo con la Repubblica Ungherese prevede la partecipazione della Repubblica Ungherese ai programmi comunitari in un'ampia gamma di settori, fra i quali la cultura.

La sua partecipazione non soltanto contribuirà all'attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione economica e culturale in virtù dell'accordo europeo ma permetterà alla Repubblica Ungherese di familiarizzarsi con le procedure e i metodi dei programmi comunitari.

La Repubblica Ungherese ha partecipato in passato ai programmi culturali comunitari. In sintonia con la comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16.7.1997 e con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione della Repubblica Ungherese a questi programmi rientra nella strategia consolidata preadesione che assiste il paese nella sua preparazione alla futura adesione all'Unione.

Il processo decisionale relativo all'apertura dei programmi implica una decisione del Consiglio di Associazione fra l'Unione e la Repubblica Ungherese.

La bozza di decisione del Consiglio di Associazione intende permettere alla Repubblica Ungherese di partecipare ai vantaggi offerti da "Cultura 2000". La bozza di decisione del Consiglio di Associazione stabilisce condizioni, in particolare riguardo al contributo finanziario della Repubblica Ungherese, ed accordi pratici di partecipazione al programma.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Fino alla fine del programma comunitario interessato, cioè fino al 31.12.2004.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipo di entrate previste

Poiché l'articolo 3 del Protocollo addizionale stipula che la Repubblica Ungherese stessa sosterrà i costi derivanti dalla sua partecipazione, detto paese sarà invitato a versare un contributo di partecipazione al programma "Cultura 2000". Poiché il medesimo articolo dichiara che la Comunità può integrare il contributo della Repubblica Ungherese, il contributo ungherese deriverà soltanto in parte dal bilancio nazionale. La parte residua del suo contributo sarà a carico del programma nazionale PHARE. Lo stanziamento PHARE sarà imputato alla linea di bilancio B7-030 e trasferito alla Repubblica Ungherese mediante un Memorandum di finanziamento separato. Insieme con la parte proveniente dal bilancio statale ungherese, tali stanziamenti costituiranno il contributo nazionale della Repubblica Ungherese, a partire dal quale detto paese effettuerà i pagamenti sollecitati dalle richieste annuali di finanziamento della Commissione. Una volta versato dalla Repubblica Ungherese, il contributo complessivo sarà trasferito alla voce 6091 delle entrate del bilancio dell'UE.

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- Sovvenzione al 100%
- Sussidio nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato
- Nessun rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario
- Per quanto riguarda le entrate, la disposizione che il contributo della Repubblica Ungherese copra le spese della sua partecipazione figura alla voce 6091. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa del programma in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Le entrate complessive previste sono indicate al punto 7.4.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

In base al Protocollo addizionale all'Accordo europeo con la Repubblica Ungherese, le predisposizioni finanziarie e di bilancio per il programma "Cultura 2000" sono le seguenti: il contributo della Repubblica Ungherese tiene conto di tre elementi:

- i costi operativi previsti, calcolati sulla base degli stanziamenti del programma, come pure del PIL del paese, ponderato dalla sua parità di potere d'acquisto;
- il contributo relativo ad un Punto di contatto culturale;
- i costi amministrativi previsti relativi a riunioni e missioni. I costi amministrativi previsti ammontano annualmente a 10 250 €.

La Repubblica Ungherese utilizzerà parte del suo programma nazionale annuale PHARE a complemento del proprio stanziamento statale per finanziare il contributo ai costi operativi.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione (in €)

	2001	2002	2003	2004	Totale
Cultura 2000	488 271	488 271	488 271	488 271	1 953 084
Fonte: Bilancio nazionale	274 125	274 125	274 125	274 125	1 096 500
Di cui costi amministrativi Parte B (cfr. punto 7.3)	19 000	19 000	19 000	19 000	76 000
Di cui costi amministrativi Parte A (cfr. punto 10)	10 250	10 250	10 250	10 250	41 000
Fonte: stanziamenti PHARE	214 146	214 146	214 146	214 146	856 584

7.3 Spesa operativa per studi, esperti ecc. compresi nella parte B del bilancio

p.m.: proporzionalmente agli stanziamenti di questo tipo nelle dotazioni EUR 15 per il programma "Cultura 2000", ma entro i limiti consentiti dalla parte di contributo proveniente dal bilancio nazionale del paese.

7.4 Scadenario degli stanziamenti di impegno e pagamento

Importi a carico della voce B7-030

	2000	2001	2002	2003	2004	TOTALE
Stanz. Imp.	214 146	214 146	214 146	214 146		856 584
Stanz. Pag.		214 146	214 146	214 146	214 146	856 584

Entrate annue previste:

Voce 6091	2001	2002	2003	2004	TOTALE
Parte operativa	478 021	478 021	478 021	478 021	1 912 084
Parte amministrativa	10 250	10 250	10 250	10 250	41 000

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Tutti i contratti, accordi e altri impegni legali della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione e della corte dei Conti. I beneficiari delle azioni sono fra l'altro obbligati a compilare rapporti e schede finanziarie. Questi ultimi vengono esaminati sotto il profilo del contenuto e dell'ammissibilità della spesa conformemente agli obiettivi del finanziamento comunitario.

Le disposizioni antifrode delle linee di bilancio di base si applicano anche alla presente linea di bilancio se adattate al caso dei paesi d'Europa centrale.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Lo scopo di rendere accessibile il programma "Cultura 2000" alla Repubblica Ungherese è quello di produrre vantaggi analoghi a quelli per gli Stati membri della Comunità. Il programma Cultura 2000 contribuisce alla promozione di un'area culturale comune ai popoli d'Europa. In tale contesto, incoraggia la cooperazione fra artisti ed altri operatori coinvolti nella cultura, promotori pubblici e privati, reti culturali e altri soci, oltre alle istituzioni culturali degli Stati membri e di altri paesi partecipanti, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- promozione del dialogo culturale e della reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei;
- promozione della creatività e della diffusione transnazionale e del movimento di artisti, creatori e altri operatori culturali e professionali e delle loro opere, con particolare riferimento ai giovani e alle persone svantaggiate ed alla diversità culturale;
- illustrazione della diversità culturale e sviluppo di nuove forme di espressione culturale;
- condivisione e illustrazione, sul piano europeo, della comune eredità culturale di significato europeo; diffusione di know-how e promozione di prassi corrette che ne riguardano la conservazione e la salvaguardia;
- considerazione del ruolo della cultura nello sviluppo socioeconomico;
- promozione del dialogo interculturale e del reciproco scambio fra culture europee ed extraeuropee;

- riconoscimento esplicito della cultura quale fattore economico dell'integrazione sociale e della cittadinanza;
- migliore accesso e partecipazione alla cultura nell'Unione europea per un numero quanto mai vasto di cittadini.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario

Visti gli elevati costi di partecipazione al programma e la precaria situazione di bilancio della Repubblica Ungherese, risulta di fondamentale importanza l'assistenza erogata dal programma PHARE.

- Scelta delle modalità dell'intervento

Con un contributo del bilancio nazionale, completato da un contributo del programma PHARE, l'integrazione della Repubblica Ungherese nel programma permetterà ai suoi cittadini di cooperare con la loro controparte negli attuali Stati membri dell'UE. L'integrazione dei cittadini ungheresi nelle reti comunitarie fornirà un solido contributo alla preparazione della Repubblica Ungherese alla futura adesione.

- Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione

Poiché i progetti saranno selezionati in base a criteri qualitativi, sarà possibile misurarne l'impatto effettivo sulla base della capacità delle organizzazioni ungheresi di rispondere ai bandi di gara lanciati dalla Commissione nell'ambito del programma.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le procedure di controllo e valutazione del programma "Cultura 2000" (in particolare per la valutazione, nelle decisioni che stabiliscono il programma) riguarderanno anche le azioni finanziate per i beneficiari ungheresi.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

Un'effettiva mobilitazione delle necessarie risorse amministrative dipenderà dalla decisione annuale della Commissione di attribuzione delle risorse, tenuto conto del numero di effettivi e degli importi addizionali autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Impatto sul numero di posti

Tipo di posto		Personale destinato alla gestione dell'azione		Fonte		Durata
		Posti permanenti	Posti temporanei	Attuali risorse della DG o dipartimento interessato	Risorse aggiuntive	2001-2004
Funzionari o personale temporaneo	A B C	1		1		
Altre risorse						
Totale		1		1		

10.2 Impatto finanziario globale delle risorse umane

EUR

	Importi	Metodo di calcolo (costo complessivo per il periodo 2001-2004)
Funzionari (*) Personale temporaneo Altre risorse	432 000	1 funzionario x 4 anni x 108 000
Totale	432 000	

(*) Utilizzando le attuali risorse richieste per gestire l'azione (Calcolo basato sui gradi A1, A2, A4, A5 e A7).

10.3 Aumento di altre spese amministrative generato dall'azione

EUR

Linea di bilancio	Importi	Metodo di calcolo (totale per il periodo 2001-2004)
A 7010 -missioni	8 000	Spese di viaggio e soggiorno per 2 missioni annuali in media
A 7031 -comitati	6 000	Spese di viaggio e di soggiorno per un partecipante per assistere a 2 riunioni annuali in media di un giorno ciascuna
A 7030 - altre riunioni	6 000 21 000	Spese di viaggio e di soggiorno per un partecipante per assistere a 2 riunioni annuali di un giorno ciascuna in media Spese di viaggio e di soggiorno per tre partecipanti ad una riunione annuale di quattro giorni in media
Totale	41 000	

La spesa di cui sopra sarà coperta dalle entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo capoverso del regolamento finanziario) ottenute dalla Repubblica Ungherese (cfr. punti 5.3 e 7.4 del regolamento finanziario).